



Comune di Rodano

Provincia di Milano

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI RODANO

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio ha per oggetto il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 209/2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e collaborazione. Il servizio è conferito al fine di acquisire le seguenti prestazioni professionali suddivise in due distinte attività di seguito indicate:

1. “Servizi inerenti le Coperture Assicurative del Comune di Rodano.”

La società aggiudicataria dovrà procedere alla revisione ed aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali del Comune di Rodano, al fine di redigere i capitoli tecnici di polizza inerenti le nuove coperture assicurative del Comune di Rodano. I capitoli saranno oggetto della gara che il Comune di Rodano espletterà per l'affidamento delle proprie coperture assicurative.

La società aggiudicataria dovrà altresì attuare la relativa gestione ed esecuzione delle polizze assicurative del Comune di Rodano nonché erogare, nell'ambito del servizio stesso e per l'intera durata dell'incarico, un servizio consulenziale specialistico di ausilio al Comune di Rodano nella gestione delle tematiche assicurative, così come dettagliatamente specificato al paragrafo 1.2 del presente capitolato.

2. “Servizi inerenti le Coperture assicurative richieste dal Comune di Rodano ai soggetti terzi a garanzia dei contratti stipulati”

La società aggiudicataria dovrà assicurare l'assistenza tecnica finalizzata alla definizione di condizioni assicurative, specifiche per ogni appalto, che dovranno regolare le polizze assicurative e/o le cauzioni che tutti i soggetti firmatari di contratti con il Comune di Rodano dovranno reperire sul mercato, sottoscrivere e presentare al Comune al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto dei contratti.

La copertura riguarderà qualsiasi eventuale danno che possa essere arrecato al Comune di Rodano. Tale attività prevede anche l'analisi dei testi e la verifica delle coperture assicurative e delle cauzioni presentate dagli appaltatori così come ulteriormente specificato al paragrafo 1.3 del presente capitolato.

1.2. “Servizi inerenti le Coperture Assicurative del Comune di Rodano”

Per quanto attiene i “Servizi inerenti le Coperture Assicurative del Comune di Rodano” la società aggiudicataria dovrà erogare un servizio di consulenza e assistenza assicurativa, nonché dovrà fornire collaborazione alle strutture del Comune di Rodano nella gestione dei contratti e dei sinistri.

La prestazione dei servizi di seguito indicati dovrà eseguirsi a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara e alle condizioni previste nella bozza di contratto

La società aggiudicataria dovrà adempiere alle seguenti attività:

a) Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi per valutare le reali esposizioni aziendali. Valutazione delle conseguenti esigenze di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo, mediante la sottoscrizione di idonee polizze, in relazione alla attività svolta dal Comune di Vimdrone quale stazione appaltante.

b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, anche con riguardo alla determinazione Anac n. 618 del 08/06/2016 contenente linee guida operative e clausole contrattuali tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi. Presentazione del Programma assicurativo contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, in previsione del recepimento delle stesse da parte del mercato assicurativo, con indicazione del budget (premi presunti), dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei

livelli quantitativi (massimali e/o capitali da assicurare). Il Programma dovrà essere predisposto previa verifica e confronto con le polizze in corso, evidenziando eventuali carenze ed interventi di razionalizzazione, tenendo conto della normativa di settore, delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze del Comune di Rodano.

c) Redazione dei capitolati tecnici relativi alle nuove polizze assicurative, suddivisi per rami di rischio e/o anche per singole polizze, per consentire al Comune di Rodano l'indizione e l'espletamento della gara per i servizi assicurativi, ovvero per attivare nuove coperture richieste da nuove normative e/o esigenze del Comune di Rodano.

d) supporto per le operazioni da porre in essere ai fini della stima e valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Rodano, ai fini assicurativi, e relativo aggiornamento annuale.

e) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara e nella fase di stipula dei contratti assicurativi, supporto che dovrà esplicitarsi nell'attuare quanto previsto dalla determinazione Anac n. 618 del 08/06/2016 contenente linee guida operative e clausole contrattuali tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi.

f) supporto al Comune di Rodano nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Rodano e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune di Rodano.

Il servizio dovrà essere erogato dalla società aggiudicataria entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo alla richiesta pervenuta dal Comune di Rodano.

g) Presentazione – entro 2 mesi solari dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo del Comune di Rodano, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati.

h) gestione dei sinistri occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze, rilevando altresì eventuali ipotesi di "mala gestio". La gestione sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es.: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte).

i) elaborazione di un report semestrale inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, corredato da una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione Sinistri dovrà presentare alla struttura preposta del Comune di Rodano.

La consegna di tali reports deve avvenire entro la prima metà del mese successivo alla scadenza dei semestri.

k) assistenza tecnica, anche attraverso incontri con il Responsabile del team preposto, e resa di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione di problematiche assicurative che possano sorgere durante il periodo di validità dell'incarico. Gli eventuali incontri dovranno avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta da parte del Comune di Rodano.

l) Supporto nelle operazioni da porre in essere nell'attività stragiudiziale di recupero, in caso di danni al patrimonio del Comune di Rodano da parte di terzi, di importi a titolo di risarcimento danno;

m) Revisione annuale del programma assicurativo del Comune di Rodano, al termine della prima annualità dei nuovi contratti, mediante consegna di una Relazione sugli aggiornamenti ed interventi da attuare finalizzati al controllo e alla prevenzione dei danni materiali e patrimoniali, al fine di garantire l'efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi.

n) fornire, su richiesta, informazioni e valutazioni inerenti l'andamento dei mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, e

rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici nazionali e internazionali.

o) Ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio;

1.3 “Servizi inerenti le Coperture assicurative e/o cauzioni richieste dal Comune di Rodano a soggetti terzi a garanzia dei contratti stipulati con il Comune”

Per quanto riguarda i “servizi inerenti le Coperture assicurative richieste dal Comune di Rodano a terzi soggetti a garanzia dei contratti stipulati con il Comune” il broker dovrà erogare un servizio di assistenza tecnica finalizzata alla definizione di condizioni assicurative, specifiche per ogni appalto, che dovranno regolare le polizze assicurative e/o le cauzioni che tutti i firmatari di contratti con il Comune di Rodano dovranno reperire sul mercato, sottoscrivere e presentare al Comune al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto dei contratti

In particolare all'Aggiudicatario sarà richiesto di:

a) identificare ed analizzare le aree rischio afferenti a ciascuna categoria merceologica oggetto di gara di appalto e/o contratto con il Comune di Rodano con lo scopo di definire i rischi che ciascun aggiudicatario e/o firmatario del contratto dovrà trasferire al mercato assicurativo per coprire qualsiasi eventuale danno che possa essere arrecato al Comune di Rodano, alle Amministrazioni pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi oggetto dell'appalto e/o del contratto. Tale adempimento comporta la redazione di una relazione esaustiva e dettagliata per tutte le categorie merceologiche che verranno indicate dal Comune di Rodano, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune;

b) analizzare e verificare la congruità delle coperture assicurative presentate dagli appaltatori e/o sottoscrittori di contratti con il Comune rispetto alle condizioni minime richieste dal Comune di Rodano, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune;

c) fornire una consulenza normativa e tecnico assicurativa per:

– verificare, nell'imminenza della pubblicazione della gara, la validità e l'attualità del testo di polizza redatto ed eventualmente modificarlo, motivandone i cambiamenti, in funzione delle nuove intervenute esigenze entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune;

c) – valutare le polizze assicurative presentate dagli aggiudicatari degli appalti in sede di stipula dei contratti/convenzioni con l'obiettivo di verificare che queste contemplino la copertura dei rischi individuati per la categoria merceologica di riferimento così come richiesto nella documentazione di gara. Tale valutazione dovrà essere formalizzata con una relazione nella quale dovranno essere anche indicate e motivate le modifiche ritenute eventualmente necessarie nella polizza presentata dall'aggiudicatario entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune;

Le attività descritte verranno attivate dal Comune di Rodano attraverso una comunicazione (scritta anche via email) diretta al broker con una serie di informazioni necessarie alla definizione. Nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai documenti elaborati, queste dovranno essere consegnate entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse che saranno comunicate dal Comune di Rodano. (in forma scritta anche via e-mail).

In ogni caso, per entrambe le tipologie di macro attività dovrà essere svolto un supporto formativo al personale del Comune che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture con specifico riferimento al D.Lgs n.50/2016 e relative direttive ANAC, nonché sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, corretta gestione dei sinistri. La formazione dovrà riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative. Inoltre dovrà essere

svolta una tempestiva trasmissione delle novità legislative o di orientamenti giurisprudenziali innovativi che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente. dell'intervento stesso.

Art. 2 Situazione assicurativa del Comune di Rodano

L'attuale piano assicurativo vede coinvolte nella prestazione delle garanzie sei compagnie di assicurazione.

La rilevanza economica del servizio di consulenza e assistenza assicurativa nel vigente contratto è rappresentata esclusivamente dalle percentuali provvisionali offerte in sede di gara che verranno trattenute dall'intermediario medesimo sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

La durata per il servizio di consulenza e assistenza assicurativa è fissata in 36 mesi con facoltà per il comune di estensione di ulteriori 36 mesi.

Le polizze assicurative del Comune di Rodano, attualmente in essere sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO ANNUO lordo - salvo regolazioni premio
All Risks Patrimonio	31/12/2018	€ 8.377,23
Infortuni	31/12/2018	€ 3.005,00
Kasko	31/12/2018	€ 1.425,02
RCA/ARD	31/12/2018	€ 5.646,00
RCT/O	31/12/2018	€ 12.961,21
Tutela legale	31/12/2018	€ 2.800,00

Il Broker aggiudicatario del presente appalto dovrà procedere alla revisione ed aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali, al fine di redigere i capitoli tecnici contenenti le nuove coperture assicurative del Comune di Rodano. I capitoli saranno oggetto della gara che il Comune di Rodano espletterà per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune stesso.

Il Broker aggiudicatario del presente appalto avrà diritto al compenso provvigionale, secondo l'aliquota dichiarata nell'offerta economica, esclusivamente sulle polizze stipulate ex novo, sulla proroga di queste ultime e sulla rinegoziazione

ART. 3 – LUOGO, DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere erogati presso la sede del Comune di Rodano.

La durata del servizio è fissata in 36 mesi dalla data di attivazione del servizio, con possibilità di estensione di ulteriori tre anni su semplice richiesta del Comune di Rodano, alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e nel presente atto. In caso di esercizio di detta facoltà da parte del Comune, verrà redatto apposito atto aggiuntivo, avente la medesima forma di quello principale, con spese a carico del Broker e con adeguamento della cauzione definitiva ed eventualmente della polizza assicurativa.

In caso di scadenza naturale dell'incarico o anticipata, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna, sin d'ora, a proseguire le attività fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi in modo da consentire al nuovo Broker ovvero al Comune il graduale passaggio di competenze.

ART. 4 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati, secondo le modalità, le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente atto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

Ogni prestazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del servizio. L'attività deve essere svolta nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel Codice delle Assicurazione, con particolare riferimento agli obblighi di cui agli articoli 115, 117, 118, 119 e 120 del predetto Codice delle Assicurazioni e al Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.

Ogni prestazione, inoltre, dovrà essere eseguita in conformità ed in osservanza alle indicazioni fornite dal Comune di Rodano.

I Servizi dovranno essere prestati nel rispetto della tempistica indicata nell'offerta tecnica per ciascuna attività nel citato articolo 1 del presente capitolato. Si precisa che nei casi in cui il predetto articolo 1 del capitolato prevede che il termine per la presentazione di un documento decorra dalla ricezione della richiesta espressa del Comune di Rodano, quest'ultimo provvederà ad inoltrare la richiesta al Responsabile Referente preposto a mezzo fax e/o a mezzo servizio di posta elettronica.

Tutti i documenti, redatti secondo le modalità disciplinate nel presente capitolato, dovranno essere approvati espressamente dal Comune di Rodano. Resta inteso che l'approvazione dei documenti rappresenta l'accettazione della attività e che in nessun caso la mancata approvazione da parte del Comune dei documenti consegnati potrà intendersi come approvazione tacita. Si precisa che, nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti elaborati, queste dovranno essere consegnate rispettivamente entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse che saranno comunicate dal Comune (in forma scritta anche via e-mail).

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Rodano nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali, a seguito di gara, il Comune stipulerà i contratti per le Nuove Coperture Assicurative con l'assistenza del medesimo broker, sulla base delle commissioni provvigionali indicate dal Broker nell'Offerta Economica applicate sui premi imponibili dei detti contratti assicurativi, rispettivamente per singolo ramo di rischio.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative del Comune di Rodano, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dallo stesso con l'ausilio del Broker. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Il compenso percepito dal Broker dovrà comunque essere parte dell'eventuale aliquota riconosciuta dalla/e Impresa/e di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare – in nessun caso – un costo aggiuntivo per il Comune di Rodano.

Il Broker avrà diritto al compenso provvigionale secondo l'aliquota indicata nell'Offerta Economica solo sulle polizze stipulate ex novo con la sua assistenza, sulla proroga di queste ultime e sulla rinegoziazione. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Le commissioni provvigionali sono state indicate nell'Offerta Economica dal Broker in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con i compensi previsti nel presente articolo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, cig ect.) il valore presunto dell'appalto si stima in euro 2.800,00 annui, (8.400,00 su base triennale), determinato applicando ai premi assicurativi imponibili le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Rodano

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, a quanto previsto dal capitolato e nell'offerta tecnica che si richiamano integralmente. Il Broker in particolare si impegna ed obbliga a:

- svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse del Comune di Rodano alle condizioni di cui al presente contratto, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l'espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all'espletamento dell'incarico;
- risarcire il Comune di Rodano in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente, nel rispetto dei principi di economicità dell'Ente;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- operare quale intermediario per il Comune di Rodano, con azioni previamente concordate con il Comune, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con l'Ente sia nei rapporti con le Compagnie Assicurative.
- Non sottoscrivere atti o documenti che impegnano l'Ente senza il preventivo ed esplicito consenso alla stessa;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici di contratti assicurativi;
- Mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con l'Ente, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto;
- Collaborare con il broker attualmente incaricato dal Comune di Rodano per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
- Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile.

Il Comune di Rodano si impegna a :

- Non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza la consulenza del Broker;
- Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Rodano, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- Fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- Comunicare al broker ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività del Comune di Rodano di cui lo stesso venga a conoscenza, affinché il broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo al Comune di Rodano e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere;

- Sottoscrivere tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune di Rodano si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al broker. In aggiunta tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del broker ,e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

ART. 7 – PREROGATIVE DEL COMUNE DI RODANO

Resta di esclusiva competenza del Comune di Rodano:

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- L'adozione degli atti amministrativi e dei capitali speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E' richiesta l'individuazione, all'interno della struttura, di un Responsabile del team individuato quale referente per la gestione del servizio oggetto del presente appalto, nonché delle risorse umane che compongono lo staff di interfaccia con l'Ente.

I curricula di tali soggetti dovranno essere presentati, in forma anonima, in sede di offerta .

In caso di mancata rispondenza tra i requisiti dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente posseduti dagli stessi, fermo restando la possibilità di revoca dell'affidamento del servizio, il Comune di Rodano potrà in ogni caso rifiutare il/i soggetto/i individuato/i. In tal caso il broker aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere all'immediata individuazione del soggetto che abbia i requisiti conformi a quanto richiesto dal presente capitolato e all'immediata sostituzione.

Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte del Comune in caso di necessità.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rappresenterà direttamente con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l'articolazione della struttura e delle relative responsabilità.

E' richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del servizio. Potranno peraltro essere richieste dal Comune di Rodano sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con il Comune di Rodano, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del broker.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dal Comune di Rodano.

I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione, facilità di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.

ART. 9– PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento da parte del Comune dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o negoziati attraverso l'intervento del broker, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata in nome e per conto del Comune di Rodano, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. Il broker si impegna a trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art. 117 del codice delle assicurazioni. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune ai sensi di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 del codice delle assicurazioni. Non sono imputabili al Comune gli effetti di eventuali ritardi pagamenti alle compagnie di assicurazioni effettuati dal Broker.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Rodano e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Rodano stesso.

Il Broker si impegna pertanto ad inserire nei Capitolati e Contratti Assicurativi la seguente clausola: "Il versamento del premio effettuato dal Comune di Rodano a favore del Broker a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valenza di quietanza liberatoria per il medesimo Comune di Rodano nei confronti della Compagnia".

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 il broker si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito si richiama la delibera n. 556 del 31/05/2017 con la quale l'Autorità dei Contratti pubblici ha acclarato come, per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni, sia consentito al Broker incassare i premi per le polizze assicurative per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'articolo 117 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 07/09/2005 n. 209) identificato e comunicato quale conto dedicato ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117 comma 3 bis del codice delle assicurazioni prevede altresì in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, l'intermediario deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale. Con riferimento alle "rimesse" con le quali agenti e broker effettuano i versamenti dei premi, ricevuti da stazioni appaltanti, a favore dell'impresa assicuratrice interessata, nell'attesa dell'adozione di nuovi o migliori strumenti bancari o postali per pagamenti relativi ad una pluralità di contratti, potrà essere utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, fermo restando che nello strumento di pagamento devono essere indicati tutti i CIG ai quali si riferiscono i premi oggetto delle rimesse.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker dovrà dimostrare annualmente la permanenza della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dal D.lgs 209/2005 per negligenza od errori professionali

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, e

successive modifiche ed integrazioni. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il massimale non dovrà essere inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

ART. 11 – RILIEVI E PENALI

Il broker, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale, ed alle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (contratto, offerta).

In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra, il Comune di Vimdrone ha titolo per agire tramite rilievi e/o penali.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune di Rodano e consistono in comunicazioni formali al broker che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto di seguito previsto.

I rilievi potranno essere emessi dal Comune di Rodano e saranno formalizzati attraverso una nota di rilievo, che dovrà essere comunicata per iscritto (anche via e-mail).

Gli eventuali rilievi sui documenti consegnati, saranno comunicati dal Comune di Rodano in forma scritta, e sarà assegnato al broker il termine per effettuare le correzioni. Il broker dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per il Comune di Vimdrone.

A seguito dell'emissione consecutiva di numero 3 rilievi negativi, il broker è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 500,00 (cinquecento/00) = a € 1.500,00 (milleseicento/00) = in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività a giudizio insindacabile del Comune di Rodano. L'Applicazione della penalità dovrà essere ricevuta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il broker avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore. Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, avvalendosi della cauzione prevista all'art. 14 del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità e ogni altro genere del Comune sono notificate al broker in via amministrativa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Broker dall'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali si fosse reso ritardatario o inadempiente.

Il Comune di Rodano si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese del broker, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi richiesti, oltre che la risoluzione del contratto a favore della ditta risultata seconda in graduatoria.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune di Rodano potrà procedere alla risoluzione del contratto .

Il termine di pagamento della penalità da parte del broker viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Rodano di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni , nonché di fare ricorso a tutti i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

Euro 500,00 (euro cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
Euro 100,00 (euro cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Conaf in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.